

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 583/2020/R/eel

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020
490/2020/R/EEL**

INTEGRAZIONI URGENTI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN TEMA DI PRESTAZIONE DELLE GARANZIE E GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135^a riunione del 24 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge bilancio 2018);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/EEL e s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 79/2017/C/EEL (di seguito: deliberazione 79/2017/C/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 37/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 261/2020/R/EEL);

- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 530/2019/R/EEL recante “Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica” (di seguito: documento per la consultazione 530/2019/R/EEL);
- il chiarimento pubblicato sul sito dell’Autorità in data 23 dicembre 2019 recante “Chiarimento sulla disciplina della gestione delle garanzie” (di seguito: chiarimento 23/12/2019);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854 (di seguito: sentenza 854/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/eel l’Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo, Codice o CTTE) con cui si è inteso regolare, secondo un percorso di implementazione graduale di fasi successive, le condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici verso gli utenti della rete. In particolare, il Codice è sinora intervenuto disciplinando:
 - la tipologia delle garanzie ammesse, prevedendo un’ampia gamma di forme di garanzia, e la loro quantificazione a un livello pari a circa la metà dell’esposizione stimata dell’impresa distributtrice, comprensiva degli oneri generali di sistema; sotto tale profilo, il Codice ha anche disciplinato i rimedi contrattuali in caso di inadempimento dell’utente;
 - le modalità di fatturazione del servizio di trasporto e le tempistiche di pagamento delle medesime fatture;
- l’Autorità, con il documento per la consultazione 530/2019/R/eel, ha espresso i propri orientamenti in merito all’aggiornamento della disciplina del Codice di rete finalizzati, da un lato, ad aggiornare e completare le disposizioni previste dal Codice e, dall’altro, a una riduzione del rischio per il sistema e al contempo dell’onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto;
- con la deliberazione 261/2020/R/eel, l’Autorità, in continuità di applicazione del criterio di dimensionamento dell’importo da garantire (di seguito: GAR) – pari a circa la metà della potenziale esposizione creditizia delle imprese distributrici per inadempimenti degli utenti del trasporto – ha ridimensionato tale importo a un ammontare pari alla stima di due mesi di erogazione del servizio per ciascuno dei

punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto; tale decisione è giustificata in ragione della riduzione dell'esposizione delle imprese distributrici conseguente alla revisione dei tempi dell'eventuale risoluzione del contratto di trasporto per inadempienza, disposta con la medesima deliberazione (e con la deliberazione 37/2020/R/eel), ferma restando la diminuzione del 4,9%, con riferimento ai soli oneri generali di sistema, disposta con la deliberazione 109/2017/R/eel;

- sempre con la deliberazione 261/2020/R/eel, l'Autorità ha altresì introdotto modifiche al Codice volte a rafforzare la disciplina delle garanzie, ponendo particolare attenzione alle garanzie nella forma del *rating* e della fideiussione assicurativa;
- in particolare, con riferimento alle verifiche periodiche di adeguatezza dell'importo *GAR* e l'eventuale adeguamento delle garanzie in forma c.d. tradizionale e della *parent company guarantee*, l'Autorità, ha sostituito il livello della c.d. soglia del 20% - tale per cui non si procede all'adeguamento dell'importo *GAR* se l'importo *GAR* risultante dalle verifiche è inferiore a tale livello percentuale - con tre soglie incrementalmente in funzione dell'ammontare *GAR* come segue:
 - 10% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è superiore a € 10.000.000;
 - 15% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
 - 20% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è inferiore a € 1.500.000;
- inoltre, l'Autorità ha stabilito che un incremento sia da ritenersi rilevante nel caso in cui la quota di aumento del numero di punti di prelievo serviti dall'utente sia tale da comportare un aumento significativo dell'esposizione dell'impresa distributtrice, se il valore dell'importo *GAR* di un utente aumenti in un singolo mese di un ammontare pari almeno alla metà della rispettiva soglia, come definita al precedente punto;
- ancora, con la deliberazione 261/2020/R/eel è stato anche introdotto l'obbligo per gli utenti che utilizzano il *rating* come garanzia di presentare una garanzia integrativa in una delle forme tradizionali ammesse qualora si verifichi un aumento rilevante dei punti serviti, limitatamente ai nuovi punti di prelievo nel contratto (*GAR^{newPOD}*); in seguito alla prestazione di tale garanzia, qualora l'utente risulti regolare nei pagamenti per un periodo di sei mesi consecutivi e negli stessi mesi non abbia subito un *downgrade* da parte dell'agenzia emittente il giudizio, l'utente può estinguere la garanzia nella forma tradizionale fornita e richiedere che anche l'importo *GAR^{newPOD}* sia garantito attraverso il giudizio di *rating* creditizio;
- inoltre, al fine di rafforzare la garanzia della fideiussione assicurativa, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, che siano ammesse solamente le fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi italiani o accreditati a operare in Italia ai sensi delle norme di legge, e che detengano un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da A.M. Best;

- la sopra citata deliberazione 261/2020/R/eel, pur entrando in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ha previsto che la nuova versione del Codice, come modificato dalla medesima deliberazione, trovi applicazione a partire dal giorno 1 gennaio 2021 e, in particolare, che le modifiche all’allegato B – Garanzie – del Codice, trovino applicazione con riferimento alle fatture di trasporto con termine di pagamento nel mese di gennaio 2021.

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- sono pervenute agli uffici dell’Autorità richieste di chiarimento circa, tra le altre, le corrette modalità di applicazione della nuova disciplina applicabile a partire da gennaio 2021, con particolare riferimento alle seguenti tre questioni:
 - quali debbano essere le modalità che l’impresa distributrice deve seguire per gestire, nell’ambito dei pendenti rapporti contrattuali coi propri utenti, la “transizione” da garanzie dimensionate rispetto al fatturato di 3 (tre) mesi di erogazione di servizio di trasporto per ciascun punto di prelievo contenuto nel contratto, a garanzie dimensionate rispetto a 2 (due) mesi di erogazione del servizio di trasporto (di seguito: *Questione 1*);
 - come debba comportarsi l’impresa distributrice qualora, al momento dell’entrata in operatività della nuova versione del CTTE, l’impresa distributrice detenga una garanzia una fideiussione assicurativa prestata da un utente in precedenza e non ancora scaduta, emessa da un istituto assicurativo privo dei requisiti circa il giudizio di *rating* introdotti con la deliberazione 261/2020/R/eel (di seguito: *Questione 2*);
 - quali procedure seguire debba l’impresa distributrice per gestire gli inadempimenti connessi al mancato pagamento delle fatture qualora un utente, che presti come garanzia il giudizio di *rating* e al contempo presti anche una garanzia c.d. “tradizionale” per l’ammontare GAR^{newPOD} , sia diffidato e non adempia al pagamento nei termini stabiliti dal Codice (di seguito: *Questione 3*).

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con riferimento ai Quesiti 1 e 2, occorre evidenziare che l’Autorità, con la deliberazione 261/2020/R/eel, non ha fornito disposizioni specifiche per la riduzione del dimensionamento delle garanzie e per l’adeguamento delle garanzie assicurative lasciando pertanto ampia autonomia all’impresa distributrice – che è un soggetto professionale – nel gestire i rapporti coi propri utenti nel passaggio dal regime previgente a quello instaurato col provvedimento in parola; a tal fine, è stato riconosciuto alle imprese un tempo adeguato per gestire tali rapporti (pari quasi a sei mesi);
- ricade pertanto nella responsabilità dell’impresa distributrice la gestione di tali rapporti nel rispetto delle tempistiche riconosciute, con l’ovvia conseguenza che

eventuali ritardi da parte di detta impresa, in coerenza col generale principio di buona fede e correttezza, non possono comportare conseguenze negative a scapito dell'utente;

- in particolare, risulta anche evidente che la misura di un tale eventuale ritardo dell'impresa distributrice dipende anche dal preavviso necessario per consentire all'utente di provvedere ai propri adempimenti, preavviso che differisce nei due casi considerati, in cui all'utente è chiesto di compiere azioni molto diverse: (i) modificare in riduzione una garanzia già prestata, con riferimento al Quesito 1; (ii) procurarsi una nuova garanzia presso altro soggetto qualificato, nel caso oggetto del Quesito 2;
- in conseguenza di quanto sopra, pertanto, con particolare riferimento al Quesito 1, dal quadro normativo introdotto con la deliberazione 261/2020/R/eel risulta evidente che l'impresa distributrice è ancora oggi nelle condizioni di poter ricalcolare, con un adeguato anticipo, il nuovo importo *GAR* pari alla stima del fatturato di due mesi di servizio di trasporto e comunicare agli utenti interessati la possibilità di ridurre l'importo da garantire a decorrere dall'1 gennaio 2021;
- a quest'ultimo riguardo, può essere infatti utile ricordare che la vigente disciplina del Codice prevede, nel caso di una riduzione dell'importo *GAR* per riduzione dei punti di prelievo serviti, un preavviso di circa un mese per consentire all'utente di esercitare la facoltà di riduzione; sebbene si tratti, quest'ultima, di una fattispecie diversa da quella in esame, tuttavia, il termine di preavviso ivi individuato è parametrato a un tipo di attività cui l'utente deve far fronte che sono identiche anche nel caso oggetto del Quesito 1;
- peraltro, resta comunque fermo che, come già precisato dall'Autorità nel chiarimento 23/12/2019, le garanzie possono essere restituite solo dopo che l'utente abbia saldato le obbligazioni sorte nel periodo di validità della medesima garanzia;
- con riferimento al Quesito 2, la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 261/2020/R/eel comporta l'obbligo, per l'utente, di sostituire la fideiussione assicurativa che non rispetti i nuovi criteri introdotti dall'Autorità entro e non oltre l'1 gennaio 2021, pena l'integrazione di un presupposto per la risoluzione del contratto (atteso che il Codice condiziona l'accesso alla rete al possesso da parte dell'utente di una garanzia conforme alle clausole in esso contenute);
- d'altra parte, il sopra richiamato principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, comporta l'obbligo per l'impresa distributrice di riconoscere all'utente un tempo congruo per provvedere alla sostituzione della garanzia; un tale tempo, evidentemente, non può essere il medesimo riconosciuto per la riduzione della garanzia di cui al Quesito 1, atteso che le attività richieste all'utente (ottenere una nuova garanzia da un diverso soggetto qualificato) sono ben più complesse (si tratta quindi di attività simili a quelle richieste in sede di rinnovo dal Codice, per le quali è previsto un preavviso non inferiore a quattro mesi);
- pertanto, qualora a oggi l'impresa distributrice non si fosse ancora attivata per ottenere la regolarizzazione della garanzia fideiussoria, essa non potrebbe lecitamente pretendere, oggi, che l'utente provveda a regolarizzare la sua posizione

entro il termine dell'1 gennaio 2021, dovendo piuttosto riconoscere al medesimo utente, appunto, un tempo congruo per provvedervi;

- quanto sopra comporta anche che, qualora l'impresa distributrice che si attivi tardivamente nei confronti dell'utente per l'adeguamento della garanzia fideiussoria, e che si trovi quindi, per sua colpa, ancora nel 2021 con a disposizione una garanzia emessa da istituto non munito di *rating*, dovrà essere valutato dall'Autorità l'eventuale riconoscimento di potenziali morosità dell'utente maturate e non recuperate in tale periodo;
- con riferimento, invece, alla Questione 3, effettivamente la regolazione introdotta dall'Autorità non fornisce un criterio certo e univoco da seguire per gestire il caso prospettato, con la conseguente possibilità di generare situazioni distoniche e incerte in sede applicativa, con connesso potenziale contenzioso;
- al fine di porre rimedio alle possibili distonie connesse alla carenza regolatoria evidenziata dalla Questione 3, il tempo ordinario per garantire un'adeguata consultazione dell'eventuale disciplina integrativa non risulta compatibile con l'entrata in operatività della nuova disciplina, fissata – come detto – all'1 gennaio 2021; peraltro, il meccanismo previsto dai commi 1.4 e 2.5 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A (in base al quale, in casi di comprovata urgenza l'Autorità può adottare la misura di regolazione e assegnare un termine ai soggetti interessati per presentare memorie e osservazione ai fini dell'eventuale revisione della disciplina introdotta) potrebbe garantire contestualmente, le esigenze partecipative e di contraddittorio e quelle di tempestività dell'intervento regolatorio.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle Questioni 1 e 2 non sussistano i presupposti per compiere alcun aggiornamento o modifica della disciplina del Codice applicabile dall'1 gennaio 2021, come introdotta dalla deliberazione 261/2020/R/eel;
- sia tuttavia opportuno, con riferimento alla Questione 2, tutelare il diritto degli utenti del trasporto, nei casi in cui essi debbano adeguare la garanzia assicurativa a quanto disposto dalla deliberazione 261/2020/R/eel, di disporre un adeguato periodo di tempo;
- ai fini di cui sopra, sia pertanto opportuno prevedere che, qualora l'impresa distributrice non abbia a oggi diffidato l'utente all'adeguamento della garanzia assicurativa (laddove ovviamente ne ricorrano le condizioni), sia comunque garantito a quest'ultimo un periodo non inferiore a quattro mesi a decorrere dal momento dell'invio di diffida da parte dell'impresa distributrice; l'individuazione di tale periodo risulta congruo alla luce di quanto previsto dal paragrafo 3.1, che appunto individua in quattro mesi il periodo ritenuto congruo affinché l'utente ottenga, presso gli istituti bancari o gli istituti assicurativi dotati di idoneo giudizio di *rating*, il rilascio di nuove garanzie;
- un tale intervento non sia sottoposto all'obbligo di consultazione preventiva, ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, trattandosi di

un mero adeguamento di una disciplina regolatoria già consultata, volta a garantirne la corretta attuazione, al fine di prevenire possibili applicazioni inidonee da parte di imprese distributrici tardive, a scapito dei propri utenti (con potenziali riverberi negativi sui clienti finali serviti);

- con riferimento infine alla Questione 3, sia necessario dettagliare le modalità di gestione degli inadempimenti nei casi in cui l'utente presti come garanzia il giudizio di *rating* e che, in seguito a un repentino aumento dei punti serviti, presti al contempo anche garanzia in una delle forme tradizionali ammesse per l'ammontare *GAR^{newPOD}*;
- in particolare, sia opportuno prevedere che, qualora la garanzia c.d. "tradizionale" *GAR^{newPOD}* sia capiente rispetto all'esposizione dell'utente, questa sia escussa e contestualmente sia richiesta una reintegrazione che comporti la prestazione di una garanzia c.d. "tradizionale" per l'intero ammontare da garantire; viceversa, qualora la garanzia risulti incapiente rispetto all'esposizione debitoria dell'utente, l'impresa distributtrice proceda all'escussione della garanzia e, a prescindere dall'esito dell'escussione e in coerenza con i criteri già adottati dal Codice nei casi di inadempimento dei pagamenti in caso l'utente presta come garanzia il giudizio di *rating*, l'impresa distributtrice proceda alla risoluzione del contratto di trasporto;
- le esigenze d'urgenza sopra rappresentate rendano impossibile procedere alla preventiva consultazione ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A; peraltro sia possibile al contempo garantire le esigenze partecipative dei soggetti interessati con l'assegnazione di un termine, ai sensi del successivo articolo 5.2 del citato Allegato A, entro il quale questi ultimi possano presentare memorie e osservazioni ai fini dell'eventuale modifica o revisione della predetta disciplina.

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO:

- procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nel CTTE come aggiornato dalla deliberazione 261/2020/R/eel, con riferimento a:
 - la condizione di regolarità dei pagamenti;
 - la quantificazione e l'adeguamento delle garanzie;
 - le disposizioni in materia di gestione delle garanzie c.d. "reputazionali", con particolare riferimento al dimensionamento del corrispettivo per l'accesso al *rating* e alla *parent company guarantee*;
 - la disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture e in particolare la reintegrazione delle garanzie in seguito all'escussione delle stesse

DELIBERA

1. che le imprese distributrici, qualora non vi abbiano già provveduto, diffidino tempestivamente l'utente del trasporto a procedere con la prestazione di una garanzia conforme ai requisiti di cui all'allegato B al CTTE come modificato dalla

deliberazione 261/2020/R/eel - nei casi sia stata prestata una fideiussione assicurativa priva dei suddetti requisiti a copertura di prestazioni in scadenza a partire dal mese di gennaio 2021 - adottando la medesima procedura di cui al paragrafo 3.1 del CTTE;

2. di modificare l'allegato B "Garanzie" come di seguito riportato:

i. dopo il paragrafo 5.4 è inserito il seguente paragrafo 5.4bis:

“5.4bis Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3, qualora l'utente non provveda al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2, nel caso il medesimo abbia presentato come garanzia un giudizio di *rating* creditizio e congiuntamente abbia presentato garanzia in una delle forme previste al paragrafo 2.2 per l'ammontare GAR^{newPOD} ai sensi del paragrafo 2.15bis:

a. se $EXP^{UDT} \leq GAR^{newPOD}$ l'impresa distributrice procede all'escussione della garanzia, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.5 e 5.6, e contestualmente alla richiesta di reintegro della garanzia nella forma di cui al paragrafo 2.2 fino a un livello pari alla somma dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo GAR^{MAG} di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2 per i quali si chiede l'escussione;

b. se $EXP^{UDT} > GAR^{newPOD}$ l'impresa distributrice procede contestualmente:

1. all'escussione della garanzia, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.5 e 5.6;
2. alla richiesta di reintegro della garanzia, entro 7 (sette) giorni lavorativi, nella forma di cui al paragrafo 2.2 fino a un livello pari alla somma dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo GAR^{MAG} di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2 per i quali si chiede l'escussione;
3. alla diffida alla corresponsione degli importi ancora dovuti entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Nel caso in cui anche una sola delle richieste di cui ai precedenti punti 2. e 3. non sia evasa dall'utente nei termini previsti, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.”;

ii. al paragrafo 2.5 lettera c. le parole “ IMP_i è l'importo della i -esima fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica trasmessa al SdI nel mese” sono sostituite dalle parole “ IMP_i è l'importo della i -esima fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica recante scadenza di

- pagamento nel mese” e le parole “*F* è il numero delle fatture trasmesse al SdI nel mese” sono sostituite con le parole “*F* è il numero delle fatture collegate a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica recanti scadenza di pagamento nel mese”;
- iii. al paragrafo 2.16 le parole “si estingue al termine del quinto mese successivo” sono sostituite con le parole “si estingue al termine del quarto mese successivo”;
- iv. al paragrafo 4.9 le parole “pari alla stima di 3 (tre) mesi di erogazione del servizio” sono sostituite con le parole “pari alla stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio”;
- v. al paragrafo 5.8 le parole “pari a quanto indicato al paragrafo 5.6.” sono sostituite con le parole “pari a quanto indicato al paragrafo 5.7.”;
- vi. al par. 4.8 dopo le parole "Nei casi di cui alle lettere a. e c. del paragrafo 4.7" sono aggiunte le parole "e nei casi di escussione di cui al paragrafo 5.4bis";
3. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 10 dicembre 2020, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni di cui al precedente punto 2;
4. di prevedere che le disposizioni di cui al punto 2 trovino applicazione a partire dal giorno 1 gennaio 2021 e con riferimento alle fatture di trasporto con termine di pagamento nel mese di gennaio 2021; le disposizioni di cui al punto 1, invece, trovino applicazione dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione e l’Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini